

## **Aumento delle deroghe alla LTras fondate su leggi speciali e sul diritto di necessità**

Con l'emanazione dell'ordinanza di necessità del 16 marzo 2023 concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica, il Consiglio federale ha istituito le basi legali per consentire alla Banca nazionale svizzera (BNS) di concedere ulteriori sostegni alla liquidità di Credit Suisse allo scopo di rafforzare la stabilità dei mercati finanziari fino al completamento della prevista acquisizione da parte di UBS. Secondo l'articolo 6 capoverso 1 di tale ordinanza, il DFF, la FINMA e la BNS possono scambiarsi informazioni non disponibili pubblicamente, necessarie segnatamente per la concessione, la gestione, la sorveglianza e la liquidazione di mutui a sostegno della liquidità e garanzie in caso di dissesto. Inoltre, nel capoverso 3 della stessa disposizione, il Consiglio federale ha decretato che l'accesso a tali informazioni in virtù della legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) è escluso.

Secondo il Consiglio federale questa esclusione della legge sulla trasparenza serve a garantire che le unità amministrative competenti ricevano dagli istituti finanziari interessati tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione completa e tempestiva dell'ordinanza: per l'Incaricato un fatto del tutto ovvio in uno Stato di diritto. Il Consiglio federale specifica inoltre che, nonostante la non applicabilità della legge sulla trasparenza, la trasparenza in merito all'azione dello Stato non sarebbe ostacolata. Le informazioni rilevanti potrebbero essere messe a disposizione del pubblico attraverso un'informazione attiva, lasciando la decisione sul contenuto e sulla portata delle informazioni da divulgare esclusivamente alla discrezione del Consiglio federale e della sua amministrazione.

Poco dopo la fase pandemica, caratterizzata da decisioni fondate sul diritto di necessità e dal piano di salvataggio per le aziende elettriche, il Consiglio federale, emanando la citata ordinanza del 16 marzo 2023, ha nuovamente escluso dalla legge sulla trasparenza una serie di attività che ha trasferito all'Amministrazione tramite il diritto di necessità. In entrambi i casi e a seconda dell'evoluzione della situazione, le attività amministrative che non rientrano più nella LTras possono comportare un impiego di denaro pubblico nell'ordine di miliardi di franchi.

Il modo di procedere del Consiglio federale solleva questioni di fondo poiché, sulla base delle informazioni di cui dispone attualmente l'IFPDT, non è possibile dedurre dalla motivazione fornita per l'emanazione delle leggi di necessità volte a sostenere il settore dell'elettricità e quello delle finanze, basate direttamente sulla Costituzione federale, l'esigenza di escludere anche il diritto dei cittadini di conoscere l'azione condotta dall'Amministrazione nell'ambito del diritto di necessità. Se dalla motivazione addotta per il sostegno all'economia mediante il diritto di necessità non risulta indispensabile limitare i diritti dei cittadini sanciti dalla legge sulla trasparenza, si pone la questione di stabilire la base giuridica su cui si fonda il Consiglio federale per abrogare una legge federale mediante ordinanza.

Considerato che il diritto di necessità è valido per sei mesi, se la LTras fosse restata applicabile l'Amministrazione federale avrebbe potuto, in entrambi i casi, limitare l'accesso a documenti ufficiali invocando la protezione degli interessi pubblici e privati o perlomeno differirlo in attesa che l'Assemblea federale avesse deliberato, nella procedura legislativa ordinaria, sull'esclusione della trasparenza dell'Amministrazione e, in caso di decisione in tal senso, l'avesse inserita in una legge formale.

Nel caso dell'ordinanza del 16 marzo 2023 a sostegno dell'acquisizione di Credit Suisse, oltre alle citate questioni di fondo, si pongono anche interrogativi relativi alla portata dell'esclusione della LTras, le cui risposte sono lasciate aperte nelle spiegazioni relative all'ordinanza di necessità: da un lato, la Banca nazionale svizzera SNB e l'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA – a differenza del Dipartimento federale delle finanze (DFF) – non sono interessate dalla deroga di cui all'articolo 6 capoverso 3, poiché sono comunque escluse dalla legge sulla trasparenza (art. 2 cpv. 2 LTras). Dall'altro, l'ordinanza non si pronuncia sulla sua applicazione a documenti ufficiali che potrebbero essere stati redatti prima della sua adozione.